REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Anna Bombino Consigliere

dott. Quirino Lorelli Consigliere

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi di revocazione iscritti al n. **61404** e al n. **61434** del registro di segreteria, avverso la sentenza della Sezione Terza giurisdizionale Centrale d'appello n. 46/2024 depositata il 26.01.2024,

promossi da:

xx nato a xx

e residente in xx , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario D'Urso (c.f.: DRSMRA34A27H703O) ed Antonio D'Urso (c.f.: DRSNTN69C01H703G) e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Luigi Rizzo n. 50, presso il dott. Ugo Caminiti, ed ai sensi dell'ex art. 28, comma 2°, del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 e s.m.i., presso gli indirizzi di p.e.c. dei suindicati difensori: studioavvdurso@pec.it e avvantoniodurso@pec.it,

ricorrente

xx **',** rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fabio Preziosi [Cod. Fisc. PRZFBA76R20A509M] e dall'Avv. Federica Sandulli [Cod. Fisc. SNDFRC76B48A489B] e con questi ultimi elettivamente domiciliata in Roma, alla Via XX Settembre n. 3, presso lo Studio Sandulli & Associati. L'Avv. Fabio Preziosi e l'Avv. Federica Sandulli dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente n. fax 081.2452102, nonché agli indirizzi di posta elettronica certificata PEC fabio.preziosi@avvocatiavellinopec.it e federicasandulli@avvocatinapoli.legalmail.it.;

ricorrente

nei confronti di

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI domiciliata ex lege presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale Centrale di Roma della Corte dei Conti in Roma alla via Baiamonti n. 25,

nonché

xx

non costituito

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 20 settembre 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, l'avv. Giulio Micioni per delega orale, per il sig. xx , l'avv. Federica Sandulli, per la xx e il rappresentante della Procura generale, V.P.G. Attilio Beccia

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 46/2024 la Sezione terza giurisdizionale centrale

d'appello rigettava gli appelli proposti dalla xx dal sig. xx e dal sig. xx avverso la sentenza n.xx della Sezione Giurisdizionale per la regione Campania xx e avverso la sentenza non definitiva/ordinanza n. 380/2016 della stessa Sezione, in scioglimento della riserva di appello formulata da xx e xx

In primo grado gli appellanti erano stati condannati al pagamento in solido, in favore della Provincia di Salerno, dell'importo di € 1.544.616,50, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, per il danno erariale recato dall'aver predisposto, da parte del xx e del xx , mandati di pagamento falsi per crediti inesistenti (esercizi finanziari 2007 e 2008), successivamente quietanziati da impiegati dell'istituto bancario titolare della concessione del servizio di tesoreria provinciale, a favore di una ditta individuale, in assenza di diritti di crediti in capo a quest'ultima.

Il xx era stato condannato nella sua qualità di Responsabile Contabile del Settore Tecnico, in servizio presso il Settore Finanziario, per aver redatto i mandati di pagamento. Il xx era stato condannato, nella sua qualità di Dirigente in servizio presso il Settore Finanziario, per aver controfirmato detti mandati di pagamento, concorrendo a creare una apparente regolarità della loro emissione. I mandati erano stati in seguito incassati in contanti (tramite il rilascio di banconote da € 500) presso l'istituto bancario tesoriere (xx

Con la sentenza resa in appello il collegio rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione, l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio con il privato percettore delle somme e con altri soggetti astrattamente potenziali concorrenti alla produzione del danno, l'eccezione di nullità dell'atto di

citazione, l'istanza di sospensione del giudizio.

Riguardo all'eccezione di prescrizione riteneva che, in ipotesi di danno erariale cagionato da un fatto penalmente rilevante, il *dies a quo* della prescrizione coincida con l'esercizio dell'azione penale e, dunque, con la richiesta di rinvio a giudizio. È con essa, infatti, che sorge l'obbligo di comunicazione dell'*eventus damni* al P.M. contabile ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p. ed è possibile acquisire elementi conoscitivi dell'istruttoria penale idonei a fondare l'affermazione di conoscenza-conoscibilità legale della fattispecie dannosa. Rilevato che nella fattispecie in esame l'esercizio dell'azione penale era intervenuto in data 23 luglio 2012 e la notifica dell'invito a dedurre nel 2014, riconosceva la tempestività dell'azione.

Nel merito, ritenuto di poter addivenire ad un accertamento di responsabilità amministrativa, rigettava gli appelli.

2. Con atto depositato in data 11.03.2024 il sig. xx proponeva ricorso per revocazione, avverso la sentenza n. 46/2024 di questa Sezione.

Per la fase rescindente, il ricorrente evidenziava i seguenti errori revocatori della sentenza di secondo grado.

"*A) PRIMO ERRORE costituito da una erronea valutazione di fatto, ex art. 202, co. 1, lett. f) del vigente c.g.c.*".

Con esso l'istante censurava la sentenza impugnata perché sarebbe incorsa in un errore a valenza revocatoria, quale *error facti*, ritenendo sussistere una responsabilità concorrente del Sig. xx affermando che egli "*doveva liquidare la spesa sulla base della documentazione acquisita, ... determinando la somma da pagare sulla base dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla*

regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. Una volta liquidata la spesa, il responsabile contabile doveva chiedere al servizio finanziario l'emissione del mandato" (sent. n. 46/2024, pagg. 12, 13).

Il giudice dell'appello - in una ricostruzione storica della vicenda ricordava poi che "*I mandati di pagamento oggetto del presente giudizio sono stati emessi e portati all'incasso in violazione della normativa applicabile*. … *E' sintomatica, sul piano probatorio, la combinazione dell'assoluta carenza documentale a sostegno dei mandati e di ogni tipo di controllo (anche quello di verifica del contenuto della cartellina), con la liquidazione di elevati importi*" (cfr. sent. n. 46/2024, pag. 13).

Tuttavia la situazione di fatto sarebbe diversa. L'istante ribadiva la linearità della sua condotta, sottolineando che, nell'esercizio delle sue mansioni esecutive e in linea con la normativa di settore vigente all'epoca dei fatti (art. 184 Tuel ed art. 153 del Regolamento di contabilità della Provincia), aveva atteso alla verifica dei titoli di spesa per ciascun mandato di pagamento da emettere, accertandosi - nei limiti delle sue competenze esecutive - della regolarità formale della documentazione richiesta per la liquidazione, e procedendo poi ad eseguire puntualmente i compiti esecutivi connessi alla fase iniziale della liquidazione.

La circostanza che non sarebbe stata valutata dal giudice dell'appello, alla base del primo *error facti*, consisterebbe nel fatto che, quando il Sig. xx aveva eseguito la fase di attività di sua competenza, nelle cartelline verdi vi sarebbe stata tutta la necessaria documentazione tecnico-contabile (es. determina dirigenziale dell'U.T. dell'Ente relazione tecnica, fattura

dell'impresa, xx dei lavori, ecc.). Dopo aver eseguito la propria attività, avrebbe, infatti, trasmesso il fascicolo, completo di tutta la documentazione richiesta, al Responsabile della spesa per i successivi adempimenti di competenza, (controllo, verifica della spesa e imputazione della stessa al relativo capitolo di bilancio).

Se poi, nella successiva fase della liquidazione, la documentazione inserita nella cartellina verde era risultata "incompleta", la responsabilità di tale mancanza non potrebbe certo essere attribuita a lui attribuita. In tal modo si reintrodurrebbe altrimenti nel giudizio contabile la c.d. "responsabilità oggettiva" da tempo espunta dall'ordinamento.

"*B) Secondo errore di fatto costituito dal ruolo secondario del dipendente Sig.* xx

Il giudice dell'appello sarebbe incorso in un secondo *error facti* a valenza revocatoria, non avendo considerato che il sig. xx quale "responsabile contabile" nell'ambito dell'Ufficio di Ragioneria della Provincia al Settore lavori pubblici e Pubblica Istruzione, era adibito a mansioni meramente esecutive, irrilevanti ai fini della realizzazione dell'illecito.

L'istante evidenziava che non avrebbe potuto incidere, neppure sotto il profilo concausale ed indiretto, sull'esito del procedimento de quo, dato che la liquidazione avveniva soltanto con il contributo determinante del controllo contabile e della firma dei mandati, demandato ad altri soggetti.

Sottolineava inoltre che il "mandato telematico" stampato dallo stesso nella fase iniziale del procedimento era da considerare un "semplice pezzo di carta", che aveva valenza giuridica soltanto dopo il controllo contabile svolto con esito positivo e con la successiva firma dello stesso da parte del Dirigente del

Settore.

C*) Terzo errore costituito dalle prove acquisite nel processo penale*".

La Corte di secondo grado sarebbe, quindi, incorsa in un errore di percezione, non avendo tenuto conto della documentazione acquisita agli atti dal giudizio contabile e proveniente dal giudizio penale, da cui si deduceva la prova della estraneità del Sig. XX dalla vicenda per cui è causa, relativa alla irregolare liquidazione dei 12 (dodici) mandati di pagamento in favore dell'impresa individuale di XX

L'istante elencava la documentazione, presente in atti ma, mai menzionata, nella sentenza avversata:

In conclusione, chiedeva di voler accogliere il ricorso e, per l'effetto «*1) Revocare e/o annullare, in via principale, l'impugnata sentenza n. 46/2024 ed in sede rescissoria, assolvere l'attuale ricorrente, Sig.* XX

2) Ridurre, in via subordinata, il quantum debeatur secondo la valutazione di codesta Ecc.ma Corte, in relazione alla rilevanza causale degli errori ex art. 202, co. 1, lett. f), c.g.c., quali denunciati nel presente gravame;

3) Con vittoria delle competenze professionali spettanti, ex D.M. n. 147/2022, oltre spese generali, CAP ed IVA in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatatari».

3. In data 29 luglio 2024 depositava le proprie conclusioni la Procura generale, eccependo l'inammissibilità del ricorso, sotto tutti i profili.

Sintetizzata la funzione del giudizio di revocazione, l'Organo requirente rappresentava come i motivi di gravame non evidenzierebbero un'errata percezione dei fatti, ma solo una diversa valutazione degli atti di causa.

Con riguardo al primo "errore di fatto" contestato dal sig. XX la Procura

sottolineava che "… *la dimostrazione che ci si trovi di fronte ad un (sia pur solo in "astratto") errore di giudizio è data dal fatto che il ricorrente sostiene che l'onere di provare la perdita della documentazione gravava sulla Procura regionale, che, a suo tempo, non l'avrebbe data. In senso contrario, non solo sono stati forniti i gravi, precisi e concordanti elementi indiziari, ma anche le cennate prove testimoniali, fermo restando che non sarebbe stato possibile gravare la Procura territoriale della dimostrazione di un "fatto negativo", ossia la sopraggiunta "scomparsa" della documentazione a sostegno delle liquidazioni e dei mandati di pagamento, e ciò in forza del c.d. principio di vicinanza della prova. Trattandosi, infatti, di circostanza impeditiva/estintiva della pretesa erariale ex art. 2697 c.c., semmai il* xx *avrebbe dovuto dimostrare la non imputabilità della già menzionata scomparsa.".*

Anche il secondo motivo sarebbe inammissibile, concernendo la valutazione dell'apporto offerto dal ricorrente e la sua preparazione specifica. Il richiamo *ex adverso* al titolo di studio di ragioniere, all'affermata mera natura "esecutiva" delle mansioni svolte, e alle più rilevanti funzioni in capo al xx si paleserebbe del tutto generico, oltre che già oggetto di scrutinio giudiziale del materiale probatorio versato e complessivamente valutato in atti.

Esaminava, poi, la Procura generale, il terzo motivo, concernente l'asserito mancato esame, di alcune prove documentali.

Evidenziava che il xx "*non ha dimostrato: 1) che il Giudicante supponesse l'inesistenza di tali fatti per una mera svista, ovvero per un'errata percezione sensoriale; 2) che tale svista fosse dirimente per il decisum*." Lo stesso ufficio requirente sottolineava che la mancata configurabilità

dell'errore "percettivo" sarebbe, ulteriormente, dimostrata dal fatto che il presunto vizio avrebbe dovuto essere rilevato *ictu oculi* dagli atti di causa, senza dover ricorrere "*all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi*", come invece è stato costretto a fare lo stesso ricorrente in questa sede.

In conclusione, la Procura chiedeva, previa riunione con il giudizio 61434 per connessione oggettiva e soggettiva, di dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso per revocazione proposto.

4. In data 31 luglio 2024 la XX depositava la propria comparsa di costituzione nel giudizio instaurato a seguito del ricorso per revocazione del sig. XX ripercorrendo i fatti, impugnando la decisione della Corte dei Conti per i motivi già esposti nel giudizio iscritto al n. 61434/2024 e chiedendo la riunione dei due giudizi ai sensi degli artt. 84 e 184 c.g.c.

5. In data 26 marzo 2024 la XX ha proposto autonomo ricorso per la revocazione della citata sentenza n. 46/2024 di questa Sezione.

Primo motivo di revocazione: "*Revocazione ai sensi dell'art. 202 lett. (f) cod. giust. cont. Supposizione dell'inesistenza di fatti idonei a consentire l'esercizio dell'azione erariale precedenti alla richiesta di rinvio a giudizio*".

Con esso l'istante rappresenta che la sentenza avversata ha deciso sull'eccezione di prescrizione supponendo l'inesistenza di fatti precedenti alla richiesta di rinvio a giudizio idonei a consentire alla Provincia di Salerno e alla Procura contabile di promuovere l'azione erariale. La ricorrente afferma che la Corte di secondo grado sarebbe incorsa in un errore di percezione, in una "svista" in fatto, non essendosi avveduta dell'esistenza di fatti, antecedenti

alla comunicazione, avvenuta in data 23 luglio 2012 della richiesta di rinvio a giudizio, che farebbero risalire la conoscibilità dei fatti agli anni 2007/2008:

(a) l'esistenza di documentazione di provenienza della Provincia di Salerno trasmessa in banca per l'esecuzione dei pagamenti illegittimi negli anni 2007 e 2008;

(b) la natura pubblica di tutti i documenti di spesa con indicazione del numero progressivo, della data di emissione, degli elementi relativi alla classificazione del bilancio e del loro inserimento nella contabilità dell'ente sin dagli anni 2007 e 2008;

(c) la rilevazione a bilancio della Procura di Salerno della spesa di cui è causa sin dai bilanci degli esercizi 2007 e 2008;

(d) la trasmissione dei conti di gestione da parte dell'agente contabile con cadenza annuale ove l'avvenuto pagamento dei mandati che si assumono illeciti era chiaramente rappresentato.

Secondo motivo di revocazione: "*Revocazione ai sensi dell'art. 202 lett. (f) cod. giust. cont. Supposizione dell'esistenza di fatti idonei ad occultare il danno*".

Il giudice dell'appello sarebbe incorso in un secondo *error facti* a valenza revocatoria, avendo supposto, nel decidere sull'eccezione di prescrizione, l'esistenza di condotte volte ad occultare il danno.

Il terzo motivo di revocazione era rubricato "*Revocazione ai sensi dell'art. 202 lett. (f) cod. giust. cont. Supposizione dell'esistenza di fatti la cui verità è incontestabilmente esclusa*".

Il giudice di appello avrebbe, infine, errato per avere "… *fatto dipendere la condanna della banca supponendo la reità dei dipendenti (il sig. Truono)*

definiti "infedeli" o "collusi" che è stata fatta discendere dal patteggiamento della pena in sede penale mentre invece la loro partecipazione all'illecito va esclusa e nessuna rilevanza può essere data alle scelte che essi hanno assunto in sede penale non potendo costituire confessione. Nella impugnata sentenza la Corte presuppone la reità dei dipendenti della Banca che, tuttavia, non emerge da alcun documento o atto del giudizio.".

Il giudice respingeva i motivi d'appello dal terzo al quinto perché la Banca sarebbe tenuta a rispondere delle conseguenze degli illeciti dei propri dipendenti. E, dunque, sarebbe stata data rilevanza al patteggiamento in sede penale, ritenendolo sufficiente ad accertare la loro reità, a prescindere dal rispetto delle procedure, e supponendo così la confessione dei dipendenti della banca e la illiceità delle loro condotte. Da tale supposizione (errata e non fondata su alcun atto o documento di causa) avrebbe dedotto la responsabilità del tesoriere.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:

A) accertare e dichiarare che la pretesa risarcitoria è prescritta;

B) respingere la domanda risarcitoria promossa dalla Procura della Corte dei Conti o, in subordine, limitarla a quei soli pagamenti per i quali ricorrono le condizioni per la configurazione della responsabilità erariale;

C) nel merito, in subordine, accertare e dichiarare che la responsabilità della Banca è sussidiaria rispetto a quella dei sig.ri XX *e* XX *;*

D) con vittoria di spese di lite, comprese le spese generali, oltre iva e cpa come per legge».

Infine l'istante segnalava che avverso la sentenza era stato proposto ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione.

6. In data 30 luglio 2024, anche nel giudizio introdotto con il ricorso della XX depositava le proprie conclusioni la Procura generale, la quale riteneva inammissibile e infondato il ricorso preposto.

In particolare, riteneva inammissibile la prima censura mossa in relazione alla supposizione di inesistenza di fatti che avrebbero consentito prima l'esercizio dell'azione contabile con decorso della prescrizione, perché come riconosciuto dalla stessa ricorrente al punto 4 di pag. 8 della presente impugnativa, lo stesso motivo era stato già dedotto con atto di appello (v. punto 13 del gravame), ma presentato come "errore di giudizio". La banca ricorrente, dunque, a fronte del rigetto del corrispondente motivo di appello, riproporrebbe in questa sede le medesime circostanze di fatto, sotto la diversa forma dell'errore revocatorio.

Non ricorrerebbe un'ipotesi di errore revocatorio, perché il giudice d'appello nella sentenza impugnata avrebbe argomentato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, argomentando con il richiamo all'orientamento costante della magistratura contabile che, nell'ipotesi di danni erariali cagionati da fatti di reato, il *dies a quo* del decorso del termine di prescrizione coinciderebbe con l'esercizio dell'azione penale, ossia con la richiesta di rinvio a giudizio (avvenuta il 23.7.2012 a fronte della notifica dell'invito a dedurre della Procura contabile campana nel febbraio/marzo 2014). L'espresso pronunciamento del giudice di secondo grado sull'eccezione dell'occorsa maturazione della prescrizione, fondato su di un diverso apprezzamento dei fatti e del materiale probatorio, sarebbe sufficiente ad escludere la mera "svista" e dunque l'asserito errore revocatorio.

Parimenti, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, non

risulterebbe “decisiva”, per supportare il vizio in esame, la circostanza in base alla quale la conoscenza/conoscibilità dei fatti dannosi sarebbe imputabile agli omessi controlli dell’amministrazione provinciale e non già ad un occultamento doloso delle medesime condotte antigiuridiche. Sul punto, la Procura generale aveva già replicato nel giudizio di appello.

Altrettanto inammissibile sarebbe la censura mossa in relazione al secondo errore di fatto, consistente nella supposizione dell’esistenza di fatti idonei, ovvero di condotte tese ad occultare il danno. Vi sarebbe il tentativo di riproporre, *sub specie* di “errore percettivo”, una questione ampiamente scrutinata già dal primo giudice nella sentenza non definitiva-ordinanza n. xx

Inoltre anche l’eccezione in ordine ad una pretesa mancata dimostrazione di comportamenti illeciti di occultamento dei danni erariali imputabili ad alcuni dipendenti della xx motivo appunto riproposto in queste sede, era stata già rigettata dal primo giudice, con il medesimo provvedimento.

Il terzo errore di fatto lamentato riguarderebbe la supposizione della responsabilità della banca, che in realtà non sarebbe responsabile per gli atti illeciti commessi dai propri dipendenti in quanto la sentenza di patteggiamento penale emessa a carico del “cassiere colluso” non potrebbe valere come “confessione” dei medesimi fatti illeciti. Inoltre, la sentenza di appello avrebbe preso atto della sostanziale correttezza di tutte le verifiche e annotazioni dell’istituto di credito prima di effettuare i pagamenti. Anche tale censura si palesa inammissibile e infondata.

Tuttavia, la ricorrente riproporrebbe, in termini di “errore revocatorio”, la stessa questione scrutinata come “*error in iudicando*” sia dal giudice di primo

sia di secondo grado.

La sentenza impugnata confermava, anche sotto questo profilo, la statuizione di condanna del Collegio di primo grado, in ciò dimostrando l'irrilevanza della formale correttezza delle procedure di verifica bancaria in ordine ai pagamenti "anomali", in quanto non idonee ad intercettare gli illeciti commessi dai propri operatori, con conseguente responsabilità della XX s.p.a. *ex* art. 2049 c.c. in forza del c.d. rapporto di immedesimazione organica. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, *ex* art. 444 c.p.p., ricorrente nel caso di specie, potrebbe essere equiparata, ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale, ad una sentenza di condanna, ed integrerebbe in ogni caso l'accertamento di un fatto di reato e della responsabilità a carico dell'imputato. Essa presuppone innanzitutto, l'avvenuto accertamento dell'assenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (art. 444 comma 2 c.p.p.), e comporta, a determinate condizioni, l'estinzione del reato (art. 445 comma 2 c.p.p.), il che, necessariamente, ne presuppone la commissione. Inoltre, essa è espressamente equiparata dal legislatore ad una pronuncia di condanna (art. 445 comma 1-bis c.p.p, terzo capoverso).

Infine era ribadito che la mancata configurabilità dell'errore "percettivo" per tutti profili sopra evidenziati sarebbe dimostrata dal fatto che il presunto vizio avrebbe dovuto essere constatato *ictu oculi* dagli atti di causa, senza dover ricorrere "all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi" come invece svolto dagli Organi giudicanti di primo e di secondo grado.

In conclusione, la Procura generale chiedeva, previa riunione con il giudizio 61404 per connessione oggettiva e soggettiva, di dichiarare inammissibile e

comunque infondato il ricorso per revocazione.

7. In data 30 agosto 2024 la XX depositava brevi note nelle quali replicava alle argomentazioni della Procura Generale in relazione alla sussistenza dei lamentati errori di fatto.

8. All'udienza del 20 settembre 2024 il difensore del sig. XX si riportava ai propri atti e chiedeva di depositare la sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. XX , sulla vicenda oggetto del giudizio, pubblicata a XX .

Rispetto al ricorso della XX , il difensore della Banca, richiamava una sentenza del Tribunale di Salerno di assoluzione emessa su fatti autonomi, ma analoghi a quelli di causa, riguardanti alcuni dipendenti della banca. Insisteva nella prescrizione. La Procura si riportava ai propri atti, precisando che la produzione della sentenza sui dipendenti della banca sarebbe irrilevante e comunque questa a pag. 38 farebbe salva quella di patteggiamento relativa ai fatti di questo giudizio.

Il difensore della XX precisava che la sentenza fa riferimento al rispetto da parte dei dipendenti della banca della normativa anti riciclaggio.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Ai sensi dell'art. 184 c.g.c. e vista la richiesta della XX e della Procura generale, i giudizi instaurati con gli autonomi ricorsi per revocazione sono riuniti.

Per entrambi i ricorsi, verificata l'avvenuta notifica degli stessi unitamente al dfu al difensore del sig. XX , deve dichiararsi la contumacia di

quest'ultimo nel presente giudizio.

2. I ricorsi per revocazione proposti lamentano essenzialmente che la sentenza impugnata sarebbe affetta da errori di fatto.

Occorre precisare che l'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c., consiste in «*un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare*». La norma riprende quanto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. e pertanto possono valere qui i principi pronunciati dalla giurisprudenza anche rispetto a tale articolo.

Come spiega la giurisprudenza, «*L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (ex multis Cassazione civile sez.*

VI, 10/06/2021, n. 16439) L'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione non deve cadere su un punto controverso, né sull'errata valutazione delle risultanze processuali ma sostanziarsi in una affermazione - positiva o negativa - di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa. (Cassazione civile sez. II, 23/10/2014, n. 22584; Cass. Sez. Unite; 12.6.1997, n. 5303)» (Cass., sez. II civ., n. 3945/2024).

Nello stesso senso si esprime la giurisprudenza contabile, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 39 c.g.c. (fra le altre Sez. III Appello, n. 528/2023), la quale chiarisce che: «*In buona sostanza, l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo con riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, di modo che, del fatto, vi siano due divergenti rappresentazioni: quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, n. 8180 del 2023)*».

Rimane, pertanto, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla pretesa errata valutazione o interpretazione dei fatti, documenti e risultanze processuali, che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. n. 8981 del 2023; Corte dei Conti, Sez. I d'App., n. 456 del 2023; Sez. II d'App., n. 284 e n. 121 del 2023).

Peraltro, il fatto non deve aver costituito un punto controverso sul quale si sia

pronunciato il giudice. Per punto controverso deve intendersi che il punto deve essere stato oggetto di contrasto tra le parti e il giudice abbia aderito alla prospettazione di una delle parti. La giurisprudenza della Corte di cassazione al riguardo, seppur sulla valutazione delle prove, afferma infatti che l'ipotesi di punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciato ricorra quando il travisamento riflette la lettura del fatto prospettata una delle parti (Cass. civ. sez. II, n. 14624/2024).

3. Allo scopo di dare un ordine di esposizione nella disamina dei motivi di revocazione, si analizzeranno prima quelli formulati dal sig. xx

Gli asseriti errori prospettati nel ricorso per revocazione attengono a questioni tutte espressamente trattate dal giudice di appello, e come tali sono inammissibili.

3.1. Con il primo motivo di revocazione il xx lamenta che il giudice di appello non avrebbe adeguatamente considerato la correttezza degli adempimenti dallo stesso posti in essere al fine di verificare la completezza della documentazione amministrativo-contabile contenuta nella c.d cartolina verde.

Con ogni evidenza lo stesso pone all'attenzione di questo giudice un errore di valutazione e non un errore di percezione. Infatti, la circostanza della mancanza della documentazione nelle cartelline verdi è stata presa in considerazione dal giudice d'appello (pag. 11-12 della sentenza revocanda), che, richiamando le acquisizioni del procedimento penale, ha ritenuto che la loro ricorrente incompletezza fosse sintomatica di un disegno illecito.

Il motivo di ricorso, lungi dall'evidenziare un errore di fatto, risulta meramente inteso a contestare le valutazioni dei fatti operate dal giudice di

seconde cure e che hanno condotto alla pronuncia di condanna.

3.2. Con il secondo motivo di revocazione il ricorrente lamenta il fatto che il giudice d'appello non abbia "valutato" il suo status soggettivo e questo avrebbe comportato l'*error facti* di non considerare che, svolgendo un ruolo insignificante nel procedimento di liquidazione dei mandati di pagamento in questione, non sarebbe stato "utile" al sodalizio che aveva ideato l'illecito ai danni dell'Ente pubblico.

Anche detto motivo è inammissibile.

Nella sentenza d'appello si è valutata la posizione del xx (pag. 14) e si è ritenuto che il suo ruolo sia stato decisivo nella realizzazione del danno.

L'errore prospettato attiene, pertanto, ad un punto che, nella sentenza impugnata, è stato deciso in base all'apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione da parte del giudice. Irrilevante, ai fini della sussistenza di un errore revocatorio, è il fatto che la motivazione non abbia preso (ma così non è) specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché, in tal caso, è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un errore di giudizio (Cass. n. 25187 del 2023).

3.3. Con il terzo motivo di revocazione il ricorrente ha sostenuto che il giudice d'appello sarebbe incorso nell'*error facti* di non aver tenuto conto della documentazione acquisita nel giudizio contabile e proveniente da quello penale, da cui si dedurrebbe la sua estraneità nella vicenda.

Il motivo configura all'evidenza una questione di giudizio, estranea alla presente trattazione, senza considerare che costituisce vera e propria doglianza

di appello non proponibile ai fini revocatori.

Il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle circostanze processuali ritenute più attendibili ed idonee, essendo sufficiente, al fine della congruità del relativo apprezzamento, che risulti aver raggiunto le proprie conclusioni sulla base degli elementi acquisiti, considerati nel loro insieme, pur senza una dichiarata confutazione di quelli non menzionati o non accolti, e sempre che si mostri logico e coerente il valore preminente attribuito, anche implicito, a quelli utilizzati.

In conclusione il ricorso per revocazione proposto dal sig. XX a dichiarato inammissibile

4. Inammissibile è anche il ricorso per revocazione proposto dalla XX in quanto i motivi dedotti, lungi dall'evidenziare errori di fatto, risultano meramente intesi a contestare le posizioni di diritto e le valutazioni dei fatti operate dal giudice di seconde cure.

4.1. Con il primo motivo di revocazione la ricorrente Banca lamenta che il giudice avrebbe deciso sull'eccezione di prescrizione supponendo che non esistessero fatti precedenti alla richiesta di rinvio a giudizio e idonei a consentire alla Provincia di Salerno e alla Procura contabile di promuovere l'azione erariale.

E' palese che le obiezioni, costituirebbero, a tutto concedere, errores in iudicando e non di fatto, e che pertanto può convenirsi con quanto addotto dalla Procura Generale, nelle proprie conclusioni, in ordine all'assenza delle situazioni di legge per poter configurare un'ipotesi di errore revocatorio, atteso che oggetto di censura è propriamente l'analisi di norme giuridiche o di risultanze processuali da parte del giudice, attraverso un iter motivazionale

che ha condotto a un esito diverso da quello auspicato dal ricorrente.

Secondo il ricorrente se il giudice non avesse errato nel presupporre l'inesistenza di fatti idonei a portare a conoscenza della Provincia di Salerno e della Procura l'esecuzione dei pagamenti illeciti, avrebbe deciso diversamente sull'eccezione di prescrizione.

Orbene, in sede revocatoria non può essere fatta valere come vizio la valutazione effettata nella sentenza impugnata sulla rilevanza di una circostanza piuttosto che un'altra per il decorso della prescrizione. La censura sulla scelta di dare rilievo all'informativa della richiesta di rinvio a giudizio non può essere oggetto di un motivo revocatorio quale *error facti*, essa costituisce una censura sull'interpretazione normativa a cui la sentenza ha dato accoglimento in tema di prescrizione per l'esercizio dell'azione erariale quando il danno deriva da fatti penalmente rilevanti.

Peraltro, rispetto a tale scelta, diventano irrilevanti le circostanze che il ricorrente reputa siano state ritenute inesistenti da giudice, perché accedendo alla tesi sopra esposta quei fatti sarebbero stati comunque non decisivi. Infatti, come spiega, anche la sentenza di primo grado non è l'emersione del mero fatto "pagamento illegittimo senza un corrispettivo" a rilevare, ma l'emersione degli elementi della fattispecie di danno erariale.

4.2. Le osservazioni appena esposte valgono a ritenere inammissibile anche il secondo motivo di revocazione formulato dalla Banca ricorrente, secondo cui la sentenza avrebbe deciso l'eccezione di prescrizione supponendo l'esistenza di fatti idonei ad occultare il danno ed impedire alla Provincia di Salerno e alla Procura contabile di promuovere l'azione erariale, mentre non risulterebbero riscontrabili condotte volte all'occultamento in nessun atto o documento di

causa.

Anche in tale ipotesi, per escludere l'ammissibilità del motivo di revocazione, è sufficiente ribadire che si è di fronte ad una valutazione di diritto.

Orbene, in disparte ogni valutazione in merito all'interpretazione prospettata dai ricorrenti circa l'operatività del termine di prescrizione nel caso di specie, deve evidenziarsi che il motivo revocatorio dedotto afferisce a questione esegetica di puro diritto, affrontata nell'ambito dei due gradi di giudizio e, in quanto tale, esclusa per definizione dall'ipotesi di errore di fatto.

4.3. Con il terzo motivo di revocazione poi la Banca lamenta che essenzialmente il giudice avrebbe fatto dipendere la condanna della banca supponendo la reità dei dipendenti, definiti "infedeli" o "collusi" facendola discendere dal patteggiamento della pena in sede penale, mentre invece la loro partecipazione all'illecito dovrebbe essere esclusa.

Tenuto conto di quanto già affermato al punto 3.3. va ribadito che l'errore, come quello in esame, con il quale si imputa al Collegio un'inesatta valutazione delle risultanze agli atti del processo e delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma, al più, ad un errore di giudizio.

Infatti, l'aver fondato la decisione sulle risultanze della sentenza di patteggiamento è il frutto della valutazione della documentazione acquisita al processo.

5. Ne consegue che, per tutto quanto sopra esposto, entrambi i ricorsi per revocazione devono essere dichiarati inammissibili.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza centrale giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando:

-riunisce i giudizi iscritti ai nn. 61404 e 61434 del registro di segreteria;

- dichiara la contumacia del sig.xx ;

- dichiara inammissibili i ricorsi per revocazione;

Pone a carico dei ricorrenti le spese del presente giudizio, liquidate in € 224,00.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 20 settembre 2024.

L'Estensore — Il Presidente

Carola Corrado — *Giuseppina Maio*

(firma digitale) — (firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

(Giuseppina Maio)

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 14/10/2024

Il Dirigente

"F.to digitalmente"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private e dei loro dante causa.

Roma, lì 14/10/2024

Il Dirigente

"F.to digitalmente"